



15485-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Carlo Zaza	- Presidente -	Sent. n. sez. 994/2021
Rosa Pezzullo		UP – 31/03/2021
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini		R.G.N. 20756/2020
Michele Romano	- Relatore -	
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del 10 aprile 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di (omissis) per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione di pena per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di giustizia ed alle pene

accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci.

La Corte di appello ha ridotto ad anni quattro la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Al (omissis) si contesta di avere, in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 22 gennaio 2010, distratto o occultato i beni strumentali risultanti dal registro dei beni ammortizzabili, nonché le rimanenze finali al 31 dicembre 2008 per un valore di euro 23.000,00, non rinvenute dal curatore fallimentare all'atto dell'inventario.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (omissis) , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 219, terzo comma, r.d. n. 267 del 1942 e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove ha escluso l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dalla citata disposizione.

Sostiene il ricorrente che la motivazione è contraddittoria perché la Corte di appello, dopo aver affermato che il danno è «di non particolarmente rilevante valore economico» ha affermato che «i fatti complessivamente considerati non appaiono di aver provocato ai creditori un danno di speciale tenuità».

Inoltre, la Corte di appello ha escluso l'attenuante senza accertare se dalla condotta contestata fosse derivato un danno alla massa dei creditori, limitandosi ad affermare che non risulta che il danno fosse di particolare tenuità.

Tale affermazione è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma, in tema di bancarotta fraudolenta, che il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Di Niso, Rv. 272663) e che l'attenuante è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676).

Quanto all'affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, secondo la quale la modesta offensività della condotta era già stata considerata ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello faceva riferimento al valore dei beni distratti e non al danno cagionato ai creditori.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*) ed *e*), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942.

Sostiene il ricorrente che i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. rilevano sia ai fini della quantificazione della durata della pena principale, sia ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, cosicché risulta incongrua e contraddittoria, a fronte di una pena principale di anno uno e mesi quattro di reclusione, una durata delle pene accessorie pari ad anni quattro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307) e dell'attenuante di cui al terzo comma della medesima disposizione.

Affinché sussista un danno per i creditori è necessario che il soddisfacimento delle loro ragioni non sia stato solo messo in pericolo, ma realmente pregiudicato.

Occorre, in sostanza, che i loro crediti non abbiano potuto integralmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

Anche ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, mentre il più risalente orientamento di questa Corte di cassazione faceva riferimento alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 - dep.1990, Piras, Rv. 184139), l'orientamento oggi del tutto prevalente è nel senso che la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione – non percentuale, ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti



(Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565).

Infatti, l'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi).

Tale orientamento si è poi consolidato essendo stato ribadito il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063).

Tuttavia, questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274) ha precisato che, sebbene la circostanza aggravante possa essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione «non rilevante» del passivo globalmente considerato, non è altrettanto esatto affermare che la circostanza aggravante possa ritenersi sussistente in presenza di un fatto di bancarotta pur, in sé, di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, senza che il pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato, sia esso stesso di rilevante gravità, atteso che una simile interpretazione priverebbe la circostanza di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 della sua connotazione di fattispecie di danno e non di pericolo. Se, dunque, per la particolare condizione patrimoniale del soggetto dichiarato fallito, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità non è derivato un danno - anch'esso - di rilevante gravità, la fattispecie circostanziale non può dirsi integrata.

La Corte di appello, come denunciato dal ricorrente, ha, invece, fatto riferimento esclusivo all'ammontare complessivo del valore dei beni e delle somme sottratte alla procedura fallimentare, senza verificare se da tale sottrazione fosse derivata - ed in che misura - l'incapacità della massa attiva a coprire il passivo.

E' ben possibile, atteso che nella stessa imputazione si afferma che il passivo è di soli euro 35.000,00, che il patrimonio dell'imputato sia risultato comunque sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni dei creditori, nonostante le condotte distrattive attuate dall'imprenditore dichiarato fallito.

Ne deriva che il rigetto dell'invocata attenuante si fonda su un'errata interpretazione del terzo comma dell'art. 219 r.d. citato, in base alla quale il danno derivante dalla condotta distrattiva sarebbe sempre pari al valore dei beni oggetto di sottrazione o distrazione.

2. E', invece, infondato il secondo motivo di ricorso.

Non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856).

Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato evidenziando la particolare intensità del dolo desunta dalla pluralità delle condotte di distrazione in frode ai creditori.

3. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Il giudice del rinvio, qualora ritenga applicabile detta attenuante, potrà anche eventualmente valutare se ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 legge fall. con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 31/03/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Carlo Zaza

